

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VICENZA 2025 SSD SRL IN DATA 17 FEBBRAIO 2026

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 17 febbraio 2026 (ore 13.28) dal Presidente della RUGBY VICENZA 2025 SSD SRL Sig. Fabio Coppo per fatti violenti accaduti durante la gara del campionato Serie A Elite, svoltasi sabato 14 febbraio tra la stessa RUGBY VICENZA 2025 SSD SRL (in seguito Rugby Vicenza) e la VALORUGBY EMILIA SSD SRL (in seguito Valorugby).

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia, inviava, in data 18 febbraio 2026 ore 12.01, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Valorugby.

La società Valorugby Emilia SSD ARL provvedeva al deposito di una memoria difensiva nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

*

La società Rugby Vicenza con la propria istanza evidenzia *“un episodio avvenuto durante l'ultima partita del campionato di serie A Elite tra la società che rappresento: Rugby Vicenza 2025 e il Valorugby, valevole per il secondo turno del girone di ritorno. L'episodio contestato, di cui abbiamo evidenza video, è avvenuto al minuto 57. Durante un'azione di avanzamento in drive da parte del Valorugby, l'ultimo giocatore del drive, identificabile con il numero di maglia 18, calpesta il nostro giocatore numero 2 che in quel momento si trova a terra. L'azione dal nostro punto di vista è ancor più deprecabile in quanto con l'ultimo appoggio il giocatore numero 18 colpisce in nostro giocatore sulla testa, costringendo lo staff al cambio per sangue e alla applicazione di tre punti di sutura, operazione eseguita a fine partita dal nostro medico sociale. Riteniamo tale fatto molto grave e antisportivo”*.

Il Valorugby ha depositato una lunga e articolata memoria difensiva con la quale sostanzialmente ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile non potendosi a suo dire utilizzare la prova video ex art. 41 del Regolamento di Giustizia perché il ricorso farebbe riferimento ad una “azione di gioco” piuttosto che a un fatto violento (espressione lessicalmente utilizzata nel Regolamento di Giustizia) e perché il gruppo arbitrale pur avendo esaminato l'azione in cui sarebbe occorso il fallo non avrebbe ravvisato alcun fatto violento.

*

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. A tale scopo è stato contattato l'arbitro dell'incontro, il Sig. Filippo Russo, il quale ha potuto precisare di non avere visto l'episodio occorso al minuto 57° del secondo tempo, poiché focalizzato sui partecipanti alla maul e quindi di non averlo potuto valutare.

Le memorie del Valorugby, seppure pregevoli nella loro esposizione, non colgono nel segno perché, indipendentemente dalla circostanza che la norma si riferisca a “fatti” e non ad “azioni”, è evidente a parere di questo Giudice che la società ricorrente abbia in modo sufficientemente dettagliato inquadrato l'episodio falloso posto in essere dal giocatore della società Valorugby ed è altrettanto evidente che, nell'immediatezza dell'azione, il fatto *de quo* non risulta essere stato rilevato né sanzionato dal gruppo arbitrale (come d'altra parte risulta dalla documentazione allegata dalla stessa società Valorugby). D'altra parte, la funzione delle disposizioni di cui agli artt. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia è proprio quella di permettere al Giudice Sportivo di intervenire per sanzionare quei comportamenti posti in essere dagli atleti in violazione del Regolamento di Giustizia quando questi comportamenti non vengano rilevati in campo, per qualsiasi motivo esso sia.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio lamentato dal Rugby Vicenza non sia stato rilevato dal direttore di gara e sia attinente a un fatto violento di cui all'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia procede alla visione del video della partita allegato da parte della Rugby Vicenza.

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a seguito di una rimessa laterale del Valorugby sul lato destro del campo del Rugby Vicenza nell'area dei 22 mt si crea una maul avanzante e il giocatore contraddistinto dal n. 18 della società Valorugby (Sig. Nicolò D'AMICO) dapprima cerca di scavalcare il giocatore del Rugby Vicenza Sig. Francesco Maria FERRARA - che aveva tentato di arrestare la maul rimanendo a terra - e poi scalcia indietro verso quest'ultimo colpendolo sulla parte superiore del capo. Le immagini mostrano come il giocatore del Rugby Vicenza resta a terra e necessita dell'intervento del medico.

L'azione realizzata dal giocatore del Valorugby (Sig. Nicolò D'AMICO) è volontaria, andata completamente a buon fine, ha avuto per oggetto la testa dell'avversario, senza che si possano ravvisare elementi mitiganti che possano attenuare e/o ritenere accidentale il gesto.

L'illecito tecnico commesso dal Sig. Nicolò D'AMICO (tessera n. 297876) configura la violazione dell'art. 27.1 lettera n) (*Qualora pesti o calpesti o scalci un avversario*).

Alla fattispecie concorrono entrambe le aggravanti previste dall'art. 27.2 lettere a) e b) (*Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà: qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario; qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*).

Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY VICENZA 2025 SSD SRL IN DATA 17 FEBBRAIO 2026

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore del Valorugby Sig. Nicolò D'AMICO per motivi del tutto estranei all'azione di gioco, ha colpito volontariamente con una calciata la testa del giocatore del Rugby Vicenza Sig. Francesco Maria FERRARA mentre si trovava dietro di lui, legittimando così l'irrogazione della sanzione di 30 giorni di squalifica. Stante il concorso delle circostanze aggravanti ex art. 27.2. lettera a) e b), la sanzione viene aggravata di ulteriori 20 giorni di squalifica.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata dalla società RUGBY VICENZA 2025 SSD SRL e per essa dal suo legale rappresentante, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il tesserato della Valorugby, Sig. Nicolò D'AMICO ha scalcato colpendolo sulla testa il giocatore della Rugby Vicenza Sig. Francesco Maria FERRARA, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lettera n) Regolamento di Giustizia e lo punisce con 30 (trenta) giorni di squalifica;

in ragione delle circostanze aggravanti di cui all' art. 27.2. lettere a) e b) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare di ulteriori 20 (venti) giorni di squalifica;

in ragione della recidiva di cui all'art. 15 n. 1) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare ulteriore di 10 (dieci) giorni di squalifica;

determinando, pertanto, la sanzione finale **in 60 giorni di squalifica (dal 26 febbraio 2026 al 26 aprile 2026 compresi).**

Stante l'accoglimento dell'istanza, dispensa l'istante Rugby Vicenza dal versamento del contributo per accesso alla Giustizia.

Roma, 26 febbraio 2026

(Avv. Francesco Grillo)

=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA ASD RUGBY LYONS IN DATA 18 FEBBRAIO 2026

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 18 febbraio 2026 (ore 11:08) dal Presidente della ASD RUGBY LYONS Sig. Guido Pattarini per fatti violenti accaduti durante la gara del campionato Serie A Elite, svoltasi domenica 15 febbraio tra la stessa società ASD RUGBY LYONS (in seguito Lyons) e la società G.S. FIAMME ORO RUGBY (in seguito Fiamme Oro).

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia, inviava, in data 18 febbraio 2026 ore 12.47, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Fiamme Oro.

La società Fiamme Oro provvedeva al deposito di una memoria difensiva nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene ammissibile e meritevole di accoglimento.

*

La società Lyons con la propria istanza evidenzia: *"Al minuto 82:31 della suddetta gara, durante una fase di ruck, il giocatore n. 16 della società G.S. Fiamme Oro Rugby, Sig. Damiano Di Censi, si rendeva protagonista di un grave atto di antigiochi e violenza, sferrando deliberatamente un calcio alla testa del nostro tesserato Sig. Felipe Moretti Calanchini, sceso in campo con la maglia n. 18; Tale gesto è del tutto sfuggito al controllo del Direttore di Gara e dei suoi assistenti, e non è stato conseguentemente sanzionato in campo; Il colpo (calcio) ha avuto per oggetto diretto la testa del nostro tesserato"* concludendo poi con la richiesta al Giudice Sportivo Nazionale di *"disporre l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore n. 16 della società G.S. Fiamme Oro Rugby, Sig. Damiano Di Censi, sanzionandolo secondo quanto previsto dalle normative vigenti"*.

La società Fiamme Oro con memoria notificata a mezzo pec in data 24 febbraio 2026, replicava dapprima evidenziando come l'intera azione sia oggetto di una specifica preparazione ed allenata in forma dettagliata e precisava che: *" - nel caso specifico preso in esame, DI CENSI Damiano si è ritrovato placcato dopo un'azione di gioco, con le gambe schiacciate dal peso degli altri partecipanti al raggruppamento e nel tentativo di liberare il canale di uscita del pallone, ha in maniera totalmente involontaria, anche perché impossibilitato nel vedere la parte bassa del suo corpo, in quel momento coperta dagli altri giocatori coinvolti nell'azione, urtato con il piede il capo dell'avversario"*. E dopo aver chiesto la visione di un video allegato alla memoria, concludeva: *"Siamo altresì fiduciosi del fatto che l'On.le Giudice Sportivo accolga le nostre richieste di assoluzione e, comunque, di dichiarare l'infondatezza della contestazione mossa al sottoscritto Di Censi in ragione dell'evidente assenza di volontarietà da parte dello stesso nel fatto contestato"*.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA ASD RUGBY LYONS IN DATA 18 FEBBRAIO 2026

Questo Giudice Nazionale ribadisce, anzitutto, che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti. A tale scopo è stato contattato l'arbitro dell'incontro, il Sig. Matteo Angelo Locatelli, il quale ha potuto precisare di non aver visto l'episodio occorso al minuto 82° del secondo tempo, poiché focalizzato sul proseguo dell'azione.

Il Giudice Sportivo, pertanto, constatato come l'episodio lamentato dalla società Lyons non sia stato rilevato dal direttore di gara e sia attinente a un fatto violento di cui all'art. 41 lettera b) del Regolamento di Giustizia procede alla visione del video della partita allegato da parte della medesima società Lyons.

Le immagini, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, mostrano come, a seguito di una serie di pick&go da parte delle Fiamme Oro in attacco a ridosso della linea di meta avversaria sul lato sinistro del campo, il giocatore n. 16 delle Fiamme Oro Sig. Damiano DI CENSI rimasto a terra con le gambe stese in direzione del giocatore avversario Sig. Felipe MORETTI CALANCHINI - che poco prima aveva tentato di bloccarlo – prima si divincola e poi scalcia in direzione di questo colpendolo sulla parte superiore frontale del capo. Le immagini mostrano come il giocatore della società Lyons resta a terra tenendosi il capo. Il fatto è avvenuto dopo che il pallone esce della ruck e viene riutilizzato dalla squadra Fiamme Oro.

L'azione realizzata dal giocatore delle Fiamme Oro Damiano DI CENSI è volontaria, andata completamente a buon fine, ha avuto per oggetto la testa dell'avversario, posta in essere sfruttando la vulnerabilità del giocatore della società Lyons, non si ravvisano elementi mitiganti che possano attenuare e/o ritenere accidentale il gesto.

Il video allegato dalle Fiamme Oro non apporta alcuna novità rispetto alle immagini fornite dalla ricorrente.

L'illecito tecnico commesso dal Sig. Damiano DI CENSI (tessera n.605228) configura la violazione dell'art. 27.1 lettera n) (*Qualora pesti o calpesti o scalci un avversario*).

Alla fattispecie concorrono entrambe le aggravanti previste dall'art. 27.2 lettera a) e b) (*Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà: qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario; qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa*).

A giudizio del Giudice Sportivo, il giocatore delle Fiamme Oro, Sig. Damiano DI CENSI per motivi del tutto estranei all'azione di gioco, ha colpito volontariamente con una calciata la testa del giocatore dei Lyons Sig. Felipe MORETTI CALANCHINI mentre si trovava a terra in posizione vulnerabile, legittimando così l'irrogazione della sanzione di 30 giorni di squalifica. Stante il concorso delle circostanze aggravanti ex art. 27.2. lettera a) e b), la sanzione viene aggravata di ulteriori 20 giorni di squalifica.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata dalla società ASD RUGBY LYONS e per essa dal suo legale rappresentante, la ritiene meritevole di accoglimento avendo accertato che il tesserato delle Fiamme Oro Sig. Damiano DI CENSI ha scalciaito colpendo la testa il giocatore dei Lyons Sig. Felipe MORETTI CALANCHINI, con ciò violando il dettato dell'art. 27 punto 1. lettera n) Regolamento di Giustizia e lo punisce con 30 (trenta) giorni di squalifica;

in ragione delle circostanze aggravanti di cui all' art. 27.2. lettera a) e b) del Regolamento di Giustizia commina la sanzione disciplinare di ulteriori 20 (venti) giorni di squalifica;

determinando, pertanto, la sanzione finale **in 50 (cinquanta) giorni di squalifica (dal 26 febbraio 2026 al 16 aprile 2026 compresi)**.

Stante l'accoglimento dell'istanza, dispone la restituzione del contributo per accesso alla Giustizia versato dalla società ASD Rugby Lyons.

Roma, 26 febbraio 2026

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**